

TI_GERICHTE 42.2013.6 vom 21. Mai 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-05-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2013.6_d20120521

FR: TI_GERICHTE 42.2013.6 du 21 mai 2012

IT: TI_GERICHTE 42.2013.6 del 21 maggio 2012

Regeste

Negato condono della restituz. di prest.assistenziali percepite da 11/09 a 12/11.

Consapevolmente non annunciato ID e redditi da att.lavorativa del convivente.

Neglig.grave. Esclusa BF. Condizioni psicolog. della ricorr.irrilevanti. Medico in effetti non indicato influenza su capc. di discernimento

Erwägungen

E. 49

cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in R DAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Nel merito 2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l'USSI abbia correttamente o meno negato alla ricorrente il condono della restituzione dell'importo di fr. 20'423.40 percepito a torto a titolo di prestazioni assistenziali dal novembre 2009 al dicembre 2011. Secondo l'art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17). Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall'art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002, pag. 2). La natura, l'ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las). Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las). Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell'8 maggio 2002, pag. 3). Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las). Relativamente alle prestazioni ordinarie l'art. 18 Las enuncia: " Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d'intervento ai sensi dell'art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1) Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)." Ai sensi dell'art. 22 Las il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto di alcune deroghe di cui all'art. 22 Las e corrisponde alla differenza tra la somma dei redditi computabili - art. 22 Las e 6 Laps - e la somma delle spese computabili - art. 22 Las e 7-9

Laps - delle persone componenti l'unità di riferimento. Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi: " La soglia d'intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all'art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale." 2.3. Relativamente all'obbligo di informazione in generale l'art. 67 Las prevede che: " 1 Il richiedente, rispettivamente l'assistito, è tenuto a dare agli organi dell'assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell'assistenza l'accesso alla sua abitazione. 2 A richiesta, l'interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale." L'art. 68 Las, afferente all'obbligo di informare in particolare, enuncia quanto segue: " 1 L'assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell'assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. 2 L'assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell'assistenza sociale l'eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l'eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio." 2.4. Per quanto attiene alle prestazioni ottenute indebitamente, l'art. 36 Las sancisce: " Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all'art. 26 Laps." Giusta l'art. 26 Laps: " La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1) Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2) La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)" Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all'art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26). Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps "L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite." Ai sensi degli art. 48 Las e 2 Reg.Las competente a emettere decisioni sulle domande d'assistenza, come pure sulle relative modifiche, nonché in materia di rimborso è l'USSI. 2.5. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame (DTF 126 V 42 consid. 2b). In effetti l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46 consid. 2b, SVR 1997 ALV N° 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, p. 76, consid. 3b) oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68). Per quel che concerne l'importanza della correzione non è possibile fissare un

ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l'insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547). È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, *Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen*, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000). Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 vLAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 vLAI e art. 27 vLPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (dal 1° gennaio 2003 cfr. art. 25 cpv. 1 LPGA; Valterio, *Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants*, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.). Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.4.).

2.6. Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269). La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481). Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente, "nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui." Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59). La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA P 42/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

2.7. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito

concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire. 2.8. Nell'evenienza concreta l'USSI ha negato la buona fede della ricorrente, poiché la stessa, contrariamente ai suoi obblighi, non ha segnalato tempestivamente l'esatto reddito conseguito dal convivente, rispettivamente presentando le richieste di rinnovo della prestazione sociale ha dissimulato la reale situazione economica della sua unità di riferimento (cfr. doc. IIbis). L'insorgente, dal canto suo, sostiene di aver agito in buona fede, poiché, anche se consapevole di quanto stava facendo, si trovava in una difficile situazione economica e personale. La medesima ha, altresì, evidenziato di non poter restituire la somma richiesta, in quanto, da un lato, non dispone di alcuna entrata mensile, dall'altro, il suo convivente deve già farsi carico di tutte le spese di sostentamento di entrambi (cfr. doc. I). 2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile ribadire che giusta l'art. 67 cpv. 1 Las il richiedente, rispettivamente l'assistito, è tenuto a dare agli organi dell'assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie. Inoltre l'art. 68 cpv. 1 Las prevede che l'assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell'assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. Lo scopo dell'obbligo di informare consiste nel permettere all'amministrazione di procedere ad un (nuovo) calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid. 4.1.; STCA 39.2013.4 del 15 luglio 2013 consid. 2.10.). Nel caso di specie l'insorgente, quando nell'ottobre 2009 ha postulato l'assegnazione di una prestazione assistenziale, quale reddito ha dichiarato unicamente il guadagno da attività lavorativa dipendente del convivente _____, di fr. 29'375 annui (cfr. doc. 583; 587). Tuttavia a quell'epoca il convivente percepiva delle indennità di disoccupazione di circa 1'500.-- mensili (cfr. doc. 83; 32). Tale entrata non è però stata annunciata. Inoltre dal verbale concernente l'incontro avvenuto il 28 febbraio 2012 tra l'USSI, la ricorrente e la figlia di quest'ultima, sottoscritto da tutte le parti presenti, si evince quanto segue: " (...) La signora RI 1 conferma che per beneficiare di nostre prestazioni non ha dichiarato interamente i redditi del compagno e più precisamente: novembre 2009/febbraio 2010 : richiesta la prestazione assistenziale documentando solamente il reddito del signor _____ e non le indennità di disoccupazione; marzo 2010/agosto 2010 : ancora da accertare: la signora conferma che durante quel periodo il signor _____ ha avuto 2 attività. settembre 2010/gennaio 2011 : sono stati dichiarati unicamente dei redditi, anche se il signor _____ percepiva pure le indennità di disoccupazione (guadagno intermedio). febbraio 2011/novembre 2011 : inviati conteggi salario per un'attività al 50% che non era effettiva, modificando il mese di riferimento; il compagno durante quel periodo percepiva già le indennità di disoccupazione al 100% per un importo maggiore. (...) - Nella richiesta di rinnovo del 10 marzo 2010 (con effetto al 1 aprile 2010) la signora dichiara che la situazione non è cambiata, malgrado sapesse che il signor _____ aveva ora 2 attività. La signora conferma di non aver dichiarato la modifica perché lui aveva delle spese solo sue e dal suo (della signora RI 1) punto di vista non era normale che lui dovesse provvedere al suo mantenimento. Non ha contestato la nostra decisione perché sapeva che l'applicazione della legge era corretta e la signora si sentiva impotente. - Nella richiesta di rinnovo di giugno 2010 alla precisa domanda riguardante l'attività del signor _____, la signora conferma che ha sempre una sola attività; presenta conteggio salario al 50%. - Nella richiesta di rinnovo del 18 ottobre 2010 la signora conferma che il convivente lavora sempre a tempo parziale; dichiara inoltre che il

posto di lavoro del _____ è a rischio in quanto il datore di lavoro sta tentando di vendere la sua attività. Presenta conteggio salario al 50%. - Nella richiesta di rinnovo del 10 aprile 2011 la signora dichiara che la situazione non è cambiata. - Nella richiesta di rinnovo del 19 dicembre 2011 la signora allega tutti i conteggi salario del _____ da maggio a novembre 2011 modificati. (...)” (Doc. 43-44) Dalle carte processuali emerge in effetti che il convivente della ricorrente, contrariamente a quanto dichiarato da quest’ultima nelle richieste di rinnovo delle prestazioni assistenziali, ha beneficiato di prestazioni LADI anche nel 2010, in particolare da ottobre a dicembre 2010 (cfr. doc. 90; 91; 92; 32), e per l’intero anno 2011 (cfr. doc. 93-103; 32). Giova poi evidenziare che in tutte le decisioni concernenti le prestazioni assistenziali concesse dall’USSI alla ricorrente a far tempo dall’ottobre 2009 è stato espressamente indicato l’obbligo di annunciare all’ufficio che ha emanato i relativi provvedimenti ogni cambiamento della situazione personale o economica dei membri dell’unità di riferimento, in particolare l’aumento del reddito o della sostanza (cfr. doc. 583 relativo alla decisione del 27 ottobre 2009 per il mese di novembre 2009; doc. 579 relativo alla decisione del 27 ottobre 2009 per il mese di dicembre 2009; doc. 575 relativo alla decisione del 27 ottobre 2009 per il periodo gennaio - febbraio 2010; doc. 551 relativo alla decisione del 4 marzo 2010 per il mese di marzo 2010; doc. 539 relativo alla decisione del 16 marzo 2010 per il periodo marzo – giugno 2010; doc. 510; 512 relativi alla decisione del 23 giugno 2010 per il periodo luglio - ottobre 2010; doc. 459; 460 relativi alla decisione del 21 ottobre 2010 per i mesi di novembre e dicembre 2010; doc. 455; 456 relativi alla decisione del 21 ottobre 2010 per il periodo gennaio - aprile 2011; doc. 418; 420 relativi alla decisione del 22 aprile 2011 per il periodo maggio – luglio 2011; doc. 412; 413 relativi alla decisione del 11 luglio 2011 per il mese di agosto 2011; doc. 408; 409 relativi alla decisione del 11 luglio 2011 per il periodo settembre - dicembre 2011). In simili condizioni, l’insorgente, dopo aver ricevuto le decisioni afferenti all’assistenza sociale, avrebbe dovuto leggerle accuratamente e constatare che l’USSI, in quanto autorità competente (cfr. art. 48 Las; 2 Reg.Las; consid. 2.4.), deve essere informato di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto alle prestazioni. Come visto, sui provvedimenti è chiaramente indicato che l’aumento di reddito e/o di sostanza, nonché l’inizio di un’attività lucrativa devono essere comunicati. 2.10. Come appena visto, la ricorrente, contrariamente a quanto contemplato dagli art. 67 cpv. 1 e 68 cpv. 1 Las, nel periodo novembre 2009 – dicembre 2011 non ha tempestivamente comunicato all’organo amministrativo competente che il convivente beneficiava di indennità di disoccupazione, né il suo esatto guadagno da attività lavorativa. In effetti l’USSI è venuta a conoscenza di tali redditi unicamente alla fine del 2011/inizio del 2012 (cfr. doc. 44). L’insorgente ha peraltro ammesso di non avere comunicato l’intero importo dei redditi del convivente per beneficiare dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.9.; doc. 44; 14; I). La medesima ha, dunque, violato consapevolmente l’obbligo di informare l’amministrazione. A mente di questa Corte la violazione commessa dalla ricorrente configura, di conseguenza, perlomeno una grave negligenza, (cfr. consid. 2.6.), per cui l’invocata buona fede non deve essere ammessa relativamente al mancato annuncio all’USSI delle corrette entrate (da prestazioni LADI e da attività lavorativa) del convivente nel lasso di tempo novembre 2009 – dicembre 2011. La buona fede, infatti, come enunciato sopra (cfr. consid. 2.6.), in quanto condizione necessaria per il condono, è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all’obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell’obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili ad un comportamento doloso oppure ad una grave negligenza (cfr. STF 9C_498/2012 del 7 marzo 2012 consid. 4.2.; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 7.1.). Le condizioni psicologiche della

ricorrente menzionate nel reclamo del 1° marzo 2013 interposto contro la decisione di diniego del condono del 4 febbraio 2013 (cfr. doc. 14) non permettono del resto di sovvertire le conclusioni a cui è giunta questa Corte. La sindrome ansioso-depressiva è, in effetti, stata attestata dal Dr. med. _____, il quale è peraltro uno specialista FMH in medicina interna, il 25 gennaio e il 2 marzo 2012 (cfr. doc. 231; 39), ossia in periodi in ogni caso posteriori a quello determinante in concreto (novembre 2009 – dicembre 2011). Nelle certificazioni di gennaio e marzo 2012 il medico, poi, da una parte, non ha indicato che tale affezione sarebbe stata presente già nell'arco di tempo in questione, dall'altra, nemmeno ha asserito che lo stato di salute dell'insorgente era tale da influire sulla sua capacità di comprendere i suoi obblighi e di gestirsi a livello personale e amministrativo, ovvero sulla sua capacità di discernimento (al riguardo cfr. 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6.5.; STCA 39.2012.4 del 22 maggio 2013 consid. 2.11.). Al contrario il Dr. med. _____ ha consigliato alla ricorrente la continuazione dell'attività inerente al programma di inserimento professionale (cfr. doc. 232; 39). Per quanto attiene al quesito dell'insorgente se la buona fede non debba essere valutata sulla base della necessità economica, più specificatamente se a una persona che non dichiara un reddito in quanto deve far fronte al proprio sostentamento trovandosi in gravi ristrettezze finanziarie possa essere riconosciuta la buona fede (cfr. doc. I), va evidenziato che ai sensi dell'art. 26 Laps il condono della restituzione di prestazioni percepite indebitamente presuppone l'adempimento cumulativo di due condizioni, e meglio della buona fede e dell'onere troppo grave. E' esaminando quest'ultimo presupposto che vanno valutate le condizioni economiche dell'unità di riferimento, al fine di verificare se il provvedimento di rimborso costituisca o meno un onere troppo grave (cfr. consid. 2.4.; 2.7.). La buona fede, per contro, è un concetto che si riferisce al comportamento e all'attitudine della persona che ha ricevuto delle prestazioni a torto ed è indipendente dalle condizioni economiche della stessa (cfr. consid. 2.6.). 2.12. Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede della ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su reclamo del 18 marzo 2013 dell'USSI. Relativamente alla richiesta dell'insorgente di rimborsare la somma di fr. 20'423.40 commutando i giorni di lavoro svolti presso _____ in lavori utili, dando a ogni giorno lavorativo valenza in denaro e, per il restante importo da restituire, svolgendo ancora dei lavori utili (cfr. doc. I), va osservato che questo tema non è oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2013.4 del 15 luglio 2013 consid. 2.15.; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.) A titolo abbondanziale giova in ogni caso rilevare che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze della ricorrente, ad esempio la possibilità di un pagamento rateale, deve essere concordata con l'amministrazione. Inoltre riguardo all'attività presso _____ è comunque utile ricordare che da novembre 2010 a febbraio 2012 la stessa è stata svolta dall'insorgente nell'ambito dell'applicazione delle misure attive previste dalla Las (cfr. art. 31a segg. Las) sulla base di contratti di inserimento professionale e sociale rinnovati ogni sei mesi con lo scopo di inserimento nel mercato ordinario del lavoro (cfr. doc. 280; 271; 259; 260; 249; 241; 242).